

Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Approvato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 giugno 2006 e modificato nella seduta del 18 giugno 2020)

#### Articolo 1

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno tre componenti.<sup>1</sup>
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute della Commissione partecipano gli esperti.

#### Articolo 2

1. Il Presidente può nominare, nell'ambito dei componenti della Commissione, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal componente della Commissione più anziano d'età.
2. Il Presidente nomina i relatori per le questioni da discutere in commissione.
3. Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella seduta successiva.
4. Il Presidente può rispondere direttamente ai quesiti posti, qualora sia possibile applicare principi affermati in precedenti deliberazioni della Commissione, dandone comunicazione alla Commissione nella seduta successiva.

#### Articolo 3

1. Il supporto all'attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato nella seduta del 18 giugno 2020.

2. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo provvede al coordinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi necessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all'organizzazione dell'archivio dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184, al servizio di segreteria delle sedute della Commissione, alla massimazione delle deliberazioni della Commissione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad esso demandata dalla Commissione.

#### Articolo 4

1. L'ordine del giorno delle singole sedute della Commissione e delle Sottocommissioni è stabilito dal Presidente ed è comunicato, di norma e salvo motivi d'urgenza, a cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione.

2. La documentazione relativa alla seduta può essere inoltrata, unitamente all'ordine del giorno, al Presidente e ai relatori attraverso l'utilizzo del sito internet riservato ai componenti della Commissione [owncolud.palazzochigi.it](http://owncolud.palazzochigi.it).<sup>2</sup>

#### Articolo 5

1. Di ogni riunione della Commissione e delle Sottocommissioni è redatto un verbale sommario, a cura del Segretario.

2. I verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono posti in approvazione nella seduta successiva.

#### Articolo 6

1. La Commissione può istituire al proprio interno Sottocommissioni ovvero gruppi di Lavoro, i cui Presidenti sono nominati dal Presidente della Commissione.

2. Le competenze di ciascuna Sottocommissione sono stabilite dal Presidente della Commissione, che provvede a ripartire gli affari tra Commissione, Sottocommissioni o Gruppi di Lavoro.

3. Alle sedute delle Sottocommissioni ed ai lavori dei Gruppi di Lavoro possono partecipare gli esperti.

---

<sup>2</sup> Comma così modificato nella seduta del 18 giugno 2020.

4. Le proposte di deliberazione delle Sottocommissioni o dei gruppi di lavoro, espresse a maggioranza dei membri presenti sono poste all'ordine del giorno della Commissione nella seduta immediatamente successiva e si intendono approvate, salvo che almeno uno dei componenti ne chieda la discussione, depositando altresì la proposta emendativa e le relative motivazioni presso la Segreteria.

#### Articolo 7

1. La Commissione, ove ne ravveda la necessità, dispone la comunicazione a cura dell'amministrazione resistente, del ricorso ai controinteressati.<sup>3</sup>

2. Il termine per la decisione del ricorso è interrotto dalla comunicazione di cui al comma precedente, ed è sospeso durante il periodo 1 agosto – 31 agosto, ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria una richiesta istruttoria o interlocutoria.<sup>4</sup>

3. In caso di urgenza, la Commissione può disporre che alle parti venga immediatamente comunicato il solo dispositivo della decisione, con riserva di comunicare la relativa motivazione nei venti giorni successivi.

4 Le eventuali memorie difensive delle amministrazioni resistenti e i documenti integrativi inviati dai ricorrenti devono pervenire alla Commissione per l'accesso almeno 5 giorni prima della data di discussione del ricorso cui si riferiscono.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Comma così modificato nella seduta del 18 giugno 2020.

<sup>4</sup> Comma così modificato nella seduta del 18 giugno 2020.

<sup>5</sup> Comma aggiunto nella seduta del 18 giugno 2020.